

#### **FAQ 01**

**D:** *“essendo la verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione un’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si chiede se sia vero che la richiesta di “garanzia” di cui il punto A) di pag. 8 del Disciplinare di Gara sia un refuso in quanto l’art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”. Tale principio è altresì ribadito al cap. 4.1 della “Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, secondo cui “la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)”.*

**R:** *E' esatta la ricostruzione normativa operata. Trattasi di refuso, tuttavia si precisa che l'esclusione della cauzione provvisoria, inserita nel nuovo Codice, non comprende l'esclusione di quella definitiva di cui all'art. 103 del Codice, cui si dovrà fare riferimento in caso di aggiudicazione. Tale previsione è riportata all'ultimo capoverso del citato punto 4.1 della “Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” .*

---